



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Paderno Dugnano Via Manzoni

Via Manzoni, 31 20037 Paderno Dugnano (MI)

Sede centrale: Primaria "Fisogni" – Via Manzoni 31 – Tel. 02.9182064 – Fax 02.99042650

Secondaria di 1° grado: " Don Minzoni " – P.zza Hiroshima 4 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9184520

Plesso infanzia: Via Bolivia 37 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182776

e-mail: miic8d800c@istruzione.it - www.icpaderno.gov.it - Codice Fiscale: 97564300156

Paderno Dugnano, 08/08/2016

Prot. N 2507/ VI.05

Determina per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Questa Amministrazione,

- posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi;
- posto che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione;
- visto l' art. 61 del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n°50- Codice dei Contratti Pubblici- che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza , possa ricorrere all' affidamento diretto dell' incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;
- vista la previsione dell'art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [...]";
- visto l'art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che prevede che "per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [...] il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte [...]";
- vista la sentenza della Corte di Cassazione del 16/05/2015, in cui chiaramente si esplicita: "si ritiene che sia legittimo il ricorso da parte della P.A. o di un E.P. al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l' attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...."
- vista la sentenza n°179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell' affidamento dell' incarico *intuitu personae*, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l' incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente"
- vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";
- in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Vi, 23/07/2008 n.3655, "E' legittima la scelta della P.A., in una gara per l' affidamento di servizi assicurativi, di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza. E' inoltre legittimo riservare la partecipazione alla procedura alle sole Direzioni Generali delle Compagnie assicurative escludendola rete agenziale"

- tenuto conto dell'esigenza prioritaria della qualità delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di una adeguata progettazione dei servizi da acquisire ai sensi dell'art. 23 commi
 - 14 e 15 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - tenuto conto dei principi di trasparenza e pubblicità;
 - visto l'assetto del mercato del brokeraggio assicurativo nel settore scolastico;
 - verificata l'assenza di conflitto di interessi della società Logica Insurance Broker Srl ai sensi dell'art. 80 comma 5 *lettera d* D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - verificata l'assenza di intestazione fiduciaria della società Logica Insurance Broker Srl ai sensi dell'art. 80 comma 5 *lettera h* D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - verificata la capacità economica e finanziaria della società Logica Insurance Broker Srl ai sensi dell'art. 83 comma 1 *lettera b* D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - ritenuto di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del broker nello specifico settore;
 - visti i requisiti di idoneità professionale;
 - viste le capacità tecniche e operative, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio che prevede l'analisi e valutazione di tutti gli articoli degli elaborati di polizza e di tutti i relativi massimali;
 - sentito il parere del DSGA;
 - vista la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b, 150,154 e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l'approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;
 - verificato che i servizi di cui alla citata fornitura non sono, alla data odierna, oggetto di Convenzioni Consip;

DETERMINA

a LOGICA INSURANCE BROKER SRL, in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 209/05, l'incarico di assistere questa Amministrazione nell'analisi comparativa delle offerte pervenute con l'ausilio di apposito software proprietario.

I presupposti del conferimento dell'incarico a LOGICA INSURANCE BROKER SRL sono quelli esplicitati nei documenti allegati alla presente determina:

1. Scheda di offerta;
2. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria.

Il Dirigente Scolastico (RUP)
Francesca Giuranna

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: Francesca - Cognome: Giuranna - Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Organizzazione: MIUR USR LOMBARDIA 97564300156 - Codice Fiscale/: IT: GRNFNC64E50F205G - ID Unico presso il certificatore Qualified Cosigncloud – Certificatore accreditato presso DigitPA e custodito all'interno di un dispositivo sicuro di firma digitale remota. Il certificato è valido solo per firme apposte tramite procedure di firma remota. La presente dichiarazione costituisce evidenza della adozione di tale procedura per i documenti firmati.